SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 205**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 agosto 1991, n. 284.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico

1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.

5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Art. 2.

Interventi di sostegno alle imprese turistiche

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.

3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 217/1983 reca: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

— Il R.D.L. n. 2049/1935 reca: «Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 217/1983, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Classificazione delle strutture ricettive).* — Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.

Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.

Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli *standards* tipici degli esercizi di classe internazionale.

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della già citata legge n. 217/1983 è il seguente:

«Art. 6 *(Strutture ricettive).* — Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

— Il testo dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) è il seguente:

«1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. *(Omissis).*

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interesse erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. *(Omissis).*

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nal comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. *(Omissis).*

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1».

— La legge n. 158/1991 reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative»; in particolare l'art. 15, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 1991 del termine relativo al completamento delle opere previste dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 424/1989.

— Si trascrive l'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione).* — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2652):

Presentato dal sen. FOSCHI ed altri il 13 febbraio 1991.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 21 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 20 marzo 1991 e approvato il 27 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5579):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 19 aprile 1991, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 14, 16 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 luglio 1991.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 5326 (SANESE ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2652/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 30 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0327

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1991, n. 285.

Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nonché la repressione del contrabbando di tabacchi; altre disposizioni concernenti le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il presente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis* e d-*ter* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis* del secondo comma».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applicano anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella *A* parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

Art. 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base

di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991.

6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposta la sospensione per tre mesi dalla importazione, distribuzione e vendita delle marche di sigarette delle quali sono stati sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi superiori a 5.000 chilogrammi. Se la sospensione è stata disposta per due volte nei confronti della medesima marca di sigarette e questa è oggetto di ulteriori provvedimenti di sequestro, anche in più volte nel corso dell'anno solare, per quantitativi superiori a 5.000 chilogrammi, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può disporne la radiazione dalla tariffa di vendita.

Art. 7.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 5.000, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

3. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti.».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 1991, n. 286.

Regolamento recante la sostituzione dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in materia di commissioni mediche locali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;

Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare di concerto con il Ministro della sanità decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202;

Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988, con cui sono stati sostituiti gli

articoli 470, 471, 472, 473, 474, e 475 nonché abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485, del citato regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 419 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 27 settembre 1988, con cui sono stati sostituiti gli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del citato regolamento;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 481 del più volte citato regolamento relativo alla composizione ed alle modalità di funzionamento delle commissioni mediche locali di cui all'art. 4 della citata legge 18 marzo 1988, n. 111;

Udito il parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, istituito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità 23 giugno 1988;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato reso in data 12 luglio 1990;

Esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 6953/4630 dell'8 novembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, è sostituito dal seguente:

«Art. 481 *(Commissioni mediche locali)*. — *1.* Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità su designazione del presidente dell'unità sanitaria locale ove tale commissione medica locale opera.

2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale ove esistente ovvero in mancanza di detto ufficio il medico responsabile del settore cui secondo le disposizioni interne siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.

3. La commissione è composta di altri due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

4. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

5. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati e minorati fisici, la composizione della commissione medica locale è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.

6. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla in caso di assenza o impedimento, un vice presidente scelto tra i medici effettivi componenti tale organo medico collegiale. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.

7. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure d'istituti medici specialistici, appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

8. La commissione medica locale opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili, anche per i portatori di handicap senza alcun onere per la commissione medesima.

9. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste nonché assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.

10. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute, curando altresì la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

11. Nel caso previsto dall'art. 81, quarto comma, lettera *d)*, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, e sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in cui l'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche locali, dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale all'uopo indicata e comunicato all'autorità richiedente.

12. L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche locali, deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi, e al centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile territorialmente competenti.

13. I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, ai quali abilita la patente richiesta e, se necessario possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

14. I giudizi delle commissioni mediche locali possono anche essere formulati a maggioranza. In tali casi il motivo del dissenso deve essere espresso sui certificati.

15. I certificati delle commissioni mediche locali debbono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero se inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16. Entro la fine di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, ha l'obbligo di inviare al Ministero dei trasporti ed a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento di tale organo, relativo all'anno precedente sul numero e tipo di visite mediche effettuate per sedute e quant'altro ritenuto necessario.

17. Con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del tesoro da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime».

Art. 2.

Costituzione di altre commissioni mediche locali

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, possono essere costituite con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, su richiesta del sindaco, più commissioni mediche locali nei capoluoghi di provincia, con il limite di una commissione per almeno ogni milione di abitanti residenti.

2. In ogni provincia possono essere costituite altre commissioni mediche locali, una per ogni 500.000 abitanti, esclusi quelli del capoluogo sempre con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali commissioni sono costituite su richiesta del sindaco del comune di maggiore importanza, per numero di abitanti residenti, sede di unità sanitaria locale.

3. L'istituzione delle commissioni mediche locali di cui ai commi precedenti del presente articolo è subordinato all'accertamento del Ministero dei trasporti e del Ministero della sanità dell'esistenza di obiettive condizioni che giustifichino l'istituzione delle commissioni stesse.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le attuali commissioni mediche provinciali di cui all'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, cessano di funzionare non appena saranno costituite ed insediate le commissioni mediche locali con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Fino all'emanazione del decreto previsto al comma 17 dell'art. 1 restano in vigore gli importi dei diritti dovuti dagli utenti stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della sanità il 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 367

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 111/1988, è così formulato:

«Art. 81 *(Requisiti fisici e psichici per la patente di guida).* — 1. Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale territorialmente competente o da un ispettore medico dell'Ente delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato o da un ispettore medico del Ministero del lavoro, tutti in attività di servizio.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici;

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo, a pieno carico, non sia superiore a 20 tonnellate, macchine operatrici;

c) dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80;

d) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici dell'Ente delle ferrovie dello Stato, fino a che non sarà diversamente disposto ai sensi del sesto comma dell'art. 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 91, tredicesimo comma, n. 1.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto dei Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento, ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di *handicap*, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di *handicap*».

— Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 16 della legge n. 111/1988:

«2. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di *handicap*, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'art. 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanità, dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263 CEE».

— Il D.M. n. 263 del 23 giugno 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 1988, reca: «Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16 commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida».

— Il D.M. n. 419 del 27 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1988, reca: «Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali».

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 111/1988 sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (si veda al riguardo nelle note alle premesse).

Note all'art. 3:

— Si riporta qui di seguito il precedente testo dell'art. 481 del regolamento d'esecuzione al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, poi modificato dall'art. 4 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 202:

«Art. 481 (*Commissioni mediche provinciali, certificati medici*). — Le commissioni mediche provinciali sono presiedute dal titolare dell'ufficio del medico provinciale nelle regioni a statuto speciale, oppure nelle altre regioni, dal medico dei ruoli regionali, avente equivalenti funzioni o, se non previste, dal medico dei ruoli regionali più elevato in grado o di maggiore anzianità, a seconda degli ordinamenti.

Le commissioni sono composte di altri due membri effettivi e di due supplenti scelti fra i medici appresso indicati:

a) funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato designati dalla direzione di detto servizio;

b) medici militari in servizio designati a seconda delle competenze dalla Direzione generale di sanità militare o dalla Direzione generale di pubblica sicurezza;

c) ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

I due membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della commissione, debbono appartenere ad organismi diversi.

Il presidente, sulla base delle designazioni, costituisce le commissioni e può designare a presiedere le commissioni, in sua sostituzione, un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità oppure un funzionario medico del suo ufficio ovvero uno dei medici appartenenti ad una delle categorie elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente secondo comma.

Le commissioni fanno capo all'ufficio del medico provinciale, operano in sedi opportunamente attrezzate, e, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere più di una per ciascuna provincia con sedi nel capoluogo od in altri comuni.

Le commissioni possono avvalersi della consulenza di istituti e di medici specializzati, nonché di ingegneri della motorizzazione civile, con onere a carico del soggetto esaminato.

L'ufficio del medico provinciale assicura il servizio di segreteria della commissione medica provinciale; la segreteria è unica anche se nella provincia vi sono più commissioni.

Il presidente convoca le commissioni in relazione al numero ed alla natura delle richieste; la segreteria organizza le sedute curando altresì, ove necessario, la convocazione di coloro che debbono sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'interessato che ne faccia richiesta può essere assistito a sue spese durante la visita da un medico di fiducia.

Quando l'accertamento viene richiesto dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 del testo unico l'accertamento stesso deve essere effettuato presso la commissione medica provinciale all'uopo indicata.

I certificati medici debbono essere conformi ai modelli annessi al presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui all'allegato *A* dai medici indicati al primo comma dell'art. 81 del testo unico, su carta di coloro bianco;

b) quello di cui all'allegato *B* dalle commissioni mediche provinciali, su carta di colore celeste.

I certificati debbono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.

I giudizi delle commissioni mediche provinciali possono anche essere formulati a maggioranza: in tali casi il dissenso del terzo membro deve essere espresso sui certificati.

L'esito dei giudizi di non idoneità delle commissioni mediche provinciali deve essere comunicato alle prefetture di residenza dei soggetti esaminati se relativi a patenti da rilasciarsi per la prima volta oppure alle prefetture che hanno rilasciato le patenti negli altri casi.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 81 del testo unico in cui all'accertamento viene richiesto alle commissioni mediche provinciali dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile, l'esito dell'accertamento stesso deve essere comunicato d'ufficio all'organo che ne ha fatto richiesta.

I certificati delle commissioni mediche provinciali debbono essere consegnati dietro sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna da parte degli interessati.

Con decreto del Ministro dei trasporti, concerto col Ministro della sanità e col Ministro del tesoro, verranno determinati i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle commissioni stesse o per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime».

— Il D.M. 25 luglio 1986 in materia di diritti dovuti dagli interessati alle commissioni mediche provinciali per gli accertamenti sanitari praticati, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986.

91G0320

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 agosto 1991.

Autorizzazione alla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986 nonché approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinqueza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 16 marzo 1990, e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Italcasse assicurazioni vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla leggge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto il verbale in data 15 novembre 1990 con il quale l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la modificazione della denominazione sociale da Italcasse assicurazioni vita S.p.a. in Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a.;

Viste le lettere n. 120511 del 6 febbraio 1991 e n. 123105 del 1° luglio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Viste le lettere n. 121795 del 12 aprile 1991 e n. 121797 del 12 aprile 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge del 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, con contrassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con contrassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 3);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 5);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 7);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 9);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 10);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 12);

35) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

36) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

37) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

38) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

39) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

40) regolamento della gestione separata «Primariv»;

41) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

42) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

43) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

44) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 42);

45) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

46) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 43);

47) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

48) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 47);

49) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 49);

51) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 49);

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 51);

53) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 53);

55) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 49) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

56) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 51) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

57) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 53) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

58) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo;

59) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

60) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo per il pagamento di un capitale rivalutabile per polizze individuali;

61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 60);

62) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente per polizze individuali;

63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 62);

64) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente, per operazioni collettive;

65) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 64), per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei dipendenti privati;

66) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di capitalizzazione di cui al punto 64), per operazioni collettive finalizzate alla costituzione di trattamenti previdenziali aggiuntivi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali aziendali a favore di dipendenti privati.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 41) e 42) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, dovrà essere liquidato, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10; distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3895

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 1991.

Intervento di somma urgenza a difesa del centro abitato del comune di Sant'Alessio Siculo. (Ordinanza n. 2165/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria nota prev. 318 del 25 gennaio 1991 con la quale si sollecitano, nell'ambito delle azioni di coordinamento svolte d'istituto, il presidente della regione siciliana, il prefetto di Messina e il sindaco di Sant'Alessio Siculo a voler adottare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, provvedimenti idonei alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in merito a segnalate situazioni di rischio in contrada Siena del comune di Sant'Alessio;

Vista la nota n. 444/20.2/GAB del 18 febbraio 1991 della prefettura di Messina che segnala situazioni di rischio per danni da mareggiate, in detto comune e richiede adeguati provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità;

Vista la nota n. 272/64/156 del 28 marzo 1991 dell'ufficio del genio civile OO.MM. di Palermo che specifica i danni subiti dalle strutture pubbliche a causa del mancato completamento del muraglione di sostegno della strada lungomare nella contrada Siena in fregio al torrente Agrò;

Vista la richiesta d'intervento del comune di Sant'Alessio Siculo n. 2873 in data 17 maggio 1991 con la quale si ribadisce la necessità di completare i lavori di costruzione del muraglione lungomare;

Accertato che tali lavori sono sospesi a seguito di ingiunzione di demolizione emessa dalla capitaneria di porto di Messina n. 246/88 in data 27 dicembre 1988 per occupazione abusiva di area demaniale e che contro tale ingiunzione è pendente ricorso al tribunale amministrativo regionale;

Visti i verbali della polizia municipale del 24 dicembre 1990 e dell'ufficio tecnico comunale del 27 dicembre 1990 e della legione carabinieri di Messina, stazione di Sant'Alessio Siculo n. 19/4-1 del 16 marzo 1991 che segnalano la rottura della rete fognaria, la distruzione della strada lungomare, di parte della pubblica illuminazione e di parte del camping La Focetta e l'asporto della difesa delle tubazioni dell'acquedotto comunale nella zona non difesa dal muraglione;

Vista la nota del genio civile OO.MM. di Palermo del 31 maggio 1991, in risposta al telex del Dipartimento protezione civile n. 21/0591/U.S., nella quale, confermando il contenuto della nota n. 272/64/156 citata, detto ufficio si dichiara disponibile per interventi di somma urgenza nella contrada Siena;

Considerato che in attesa della definizione delle controversie insorte fra la capitaneria di porto di Messina e il comune di Sant'Alessio Siculo viene a perpetuarsi una situazione di rischio incombente per danni da mareggiate;

Ravvisata la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità predisponendo, in accordo con gli uffici competenti, misure atte a superare le situazioni di rischio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata, al genio civile OO.MM. di Palermo la somma di 100 milioni di lire per la realizzazione delle opere di difesa dell'abitato di Sant'Alessio Siculo dalle mareggiate.

Le opere da realizzarsi, come pronto intervento riguardano il prolungamento del muraglione del costruendo lungomare verso il torrente Agrò, in contrada Siena.

Alle altre opere da realizzarsi nel comune di Sant'Alessio e riguardanti il completamento del lungomare e a difesa dell'abitato provvederà, con propri fondi, il comune.

Il prefetto di Messina nell'ambito delle competenze di coordinamento di protezione civile, vigilerà sulla esecuzione di tutte le opere.

La somma complessiva di 100 milioni è imputata sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati è convocata in 676ª seduta pubblica per mercoledì 4 settembre alle ore dodici con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

91A3920

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria».

Il decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1991.

91A3869

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo d'accordo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.

Il giorno 10 giugno 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo d'accordo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 29 novembre 1990, n. 389, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990, supplemento ordinario n. 86.

In conformità all'art. 28, la convenzione è entrata in vigore il 10 giugno 1991.

91A3870

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Hansenians' Etiopian Welfar Organization in Asmara (Etiopia), ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 24 luglio 1991, all'Hansenians' Etiopian Welfar Organization (H.E.W.O.), con sede in Asmara (Etiopia), via Aberra Ghizaw n. 25, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in beni mobili siti in Napoli, Mercogliano (Avellino) e Giffoni Valle Piana (Salerno) per il valore di L. 322.200.000, disposta dalla sig. Adelaide Del Giudice con testamento olografo pubblicato per atto dott. Adolfo Branca, notaio in Napoli, numero di repertorio 17087.

91A3871

Approvazione delle etichette destinate all'esportazione dell'acqua minerale Sole negli Stati Uniti d'America

Con decreto ministeriale 2 agosto 1991, n. 2740, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale naturale Sole di Nuvolento (Brescia).

91A3854

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Macef autunno '91» che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 1991 al 9 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «7° Salone dei servizi» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «15° Salone dell'alimentazione, vini, liquori e dolciaria» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «22° Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e della zootecnica» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «22° Edilevante» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nella «55ª Fiera del Levante» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «6° Automotor Sud» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «6° Salone delle macchine, attrezzature per la ristorazione e le grandi comunità» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «5° Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la pianificazione e la pasticceria» che avrà luogo a Bari dal 13 settembre 1991 al 23 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nella «Mitech - Mostra internazionale ferramenta utensileria fai da te» che avrà luogo a Milano dal 13 settembre 1991 al 16 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «Flomart - Flortecnica» che avrà luogo a Padova dal 13 settembre 1991 al 15 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «3° Euroalimenta» che avrà luogo a Verona dal 14 settembre 1991 al 18 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «Vitrum '91» che avrà luogo a Milano dal 18 settembre 1991 al 21 settembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti o merci che figureranno nel «29° Marmomacchine» che avrà luogo a Verona dal 22 settembre 1991 al 29 settembre 1991.

91A3890

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:

coltivazioni erbacee.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

tecnologie biomediche.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia (c.l.o.):

istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte contemporanea.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

sperimentazione fisica;
endoreattori.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3888

MINISTERO DEL TESORO

N. 165

Corso dei cambi del 26 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1308,150	1308,150	1308 —	1308,150	1308,150	1308,150	1308,020	1308,150	1308,150	1308,15
E.C.U.	1533 —	1533 —	1534 —	1533 —	1533 —	1533 —	1533 —	1533 —	1533 —	1533 —
Marco tedesco	746,490	746,490	746,500	746,490	746,490	746,490	746,650	746,490	746,490	746,49
Franco francese	219,900	219,900	220,500	219,900	219,900	219,900	219,900	219,900	219,900	219,90
Lira sterlina	2190 —	2190 —	2196 —	2190 —	2190 —	2190 —	2190,500	2190 —	2190 —	2190 —
Fiorino olandese	662,790	662,790	663,500	662,790	662,790	662,790	662,800	662,790	662,790	662,79
Franco belga	36,287	36,287	36,300	36,287	36,287	36,287	36,287	36,287	36,287	36,28
Peseta spagnola	11,982	11,982	11,99	11,982	11,982	11,982	11,982	11,982	11,982	11,98
Corona danese	193,510	193,510	194 —	193,510	193,510	193,510	193,530	193,510	193,510	193,51
Lira irlandese	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	—
Dracma greca	6,763	6,763	6,780	6,763	6,763	6,763	6,762	6,763	6,763	—
Escudo portoghese	8,725	8,725	8,730	8,725	8,725	8,725	8,718	8,725	8,725	8,72
Dollaro canadese	1142,700	1142,700	1143 —	1142,700	1142,700	1142,700	1142,200	1142,700	1142,700	1142,70
Yen giapponese	9,548	9,548	9,550	9,548	9,548	9,548	9,544	9,548	9,548	9,54
Franco svizzero	856,040	856,040	856 —	856,040	856,040	856,040	856,250	856,040	856,040	856,04
Scellino austriaco	106,109	106,109	106,200	106,109	106,109	106,109	106,110	106,109	106,109	106,10
Corona norvegese	191,150	191,150	191,500	191,150	191,150	191,150	191,080	191,150	191,150	191,15
Corona svedese	205,750	205,750	206 —	205,750	205,750	205,750	205,750	205,750	205,750	205,75
Marco finlandese	306,170	306,170	307 —	306,170	306,170	306,170	306,150	306,170	306,170	—
Dollaro australiano	1018,400	1018,400	1030 —	1018,400	1018,400	1018,400	1023,800	1018,400	1018,400	1019,40

Media dei titoli del 26 agosto 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,675
» » » 21- 4-1987/94	85,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,750
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,125
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,125
» » » TR 2,5% 1983/93	94,525
» » » Ind. 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,050
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	100,625
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,175
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,175
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,350
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,325
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,500
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,800
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,275
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,075
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,025
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,825
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,275
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,875
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,600
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,050
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,175
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,650
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,650
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,150
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,950
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,775
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,675
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,750
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,675
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,875
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,250

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11.50%	1-11-1991	99.675
»	»	»	11.50%	21-12-1991	99,925
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99.300
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99.050
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98.975
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98.650
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12.50%	1- 4-1990/92	99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99.925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98.500
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98.925
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99.925
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100.150
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100.125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,175
»	»	»	12.50%	1- 7-1993	99.750
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99.800
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	99.600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99.600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99.475
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99.500
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99.500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99.500
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99.275
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99.425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99.475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99.200
»	»	»	12.50%	1- 5-1990/94	99.125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,100
»	»	»	12.50%	1- 7-1990/94	99.125
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99.125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99.075
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/96	98,450
»	»	»	12.50%	1- 6-1990/97	97.850
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97.950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97.925
»	»	»	12.50%	1- 1-1991/98	97.925

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito		Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987/91	8.75%	99,700
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	98.650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8.50%	98,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8.50%	98.650
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100.550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	99,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100.850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	99.675
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96.500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96.400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	97,950
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	95.675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96.300
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	97,575
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7.75%	94,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	97.950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	100.225
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,025
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	98,825
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100.400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98.750
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11.50%	105.500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M26081

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991 concernente: «Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1991).

All'art. 5, comma quinto, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 6 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanità nonché *all*'ISS e dall'ISPEL, su richiesta del Ministero stesso, ...», si legga: «5. Controlli sulle installazioni in opera sono effettuati dal Ministero della sanità nonché *dall*'ISS e dall'ISPEL, su richiesta del Ministero stesso, ...».

91A3891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prachiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 5 0 9 1 *

L. 1.200